

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

■ DECRETO 25 febbraio 2008, n. 74

Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi. (GU n. 90 del 16-4-2008)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali e' stata introdotta la responsabilita' solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi;

Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonche' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono;

Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al compimento di talune attivita' di assistenza fiscale;

Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori
impiegati nell'esecuzione del subappalto

1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione

della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.

2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 35, commi 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

«28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le

prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attivita' commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilita' solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.».

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

«Art. 2 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.».

Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle

dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.».

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;».

Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

Per il testo del comma 32 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2.

Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali

1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma e' alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.

3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.

4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

«Art. 2 (Oggetto). - 1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.».

«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'

personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni):

«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.».

Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):

«3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;».

Per il testo dei commi 28, 32 e 33 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Art. 3.

Modello F24 riferito al singolo subappalto

1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali e' attribuita la responsabilita' solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.

2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di piu' appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.

Nota all'art. 3:

Per il testo del commi 28 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4.

Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi

1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione:

a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:

1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;

2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;

3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;

b) Documento Unico di Regularita' Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.

2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, puo' essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma e' alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1.

3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilita' solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.

4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalita' di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti

dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.».

Per il testo dell'art. 3, comma 3 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e dei commi 28, 32 e 33 dell'art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Art. 5.

Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 398

Nota all'art. 5:

Per il testo del comma 34 dell'art. 35, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

Allegato 1 (articolo 2, comma 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____,
C.F. _____, legale rappresentante del/la _____, con sede in _____ in
qualità di subappaltatore del contratto di _____, stipulato con _____, in data _____,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione
soggetti di seguito elencati, impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra:

1. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
2. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
3. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
n. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
Totale		
n° lavoratori	Importo ritenute Irpef	anno di riferimento
_____	_____	_____

Elenco dei versamenti con modelli F24 relativi al singolo subappalto

1) gg. mese anno / /	Importo € _____	Ricevute di addebito n. del
2) gg. mese anno / /	Importo € _____	Ricevute di addebito n. del
3) gg. mese anno / /	Importo € _____	Ricevute di addebito n. del
n) gg. mese anno / /	Importo € _____	Ricevute di addebito n. del

_____ , ll _____

(firma del subappaltatore)

(firma per accettazione dell'appaltatore)

Allegato 2 (articolo 2, comma 2)

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La/Il sottoscritta/o _____, nato a _____, il _____,
 Codice Fiscale _____, residente in _____, Via
 _____, n. _____, cap _____,

responsabile dell'assistenza fiscale del centro..... di cui all'articolo 35,
 comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sito in.....;

abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto
 del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all'Albo/Ordine/ dei
 _____ della Provincia di _____ con il n. _____, ovvero alla Sezione
 A/Sezione B dell'Albo....., con studio in _____
 relativamente al contratto di subappaltato stipulato in data _____, tra l'appaltatore e il
 subappaltatore.....

ASSEVERA

Che il/la _____, subappaltatore/rice ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali
 sui redditi di lavoro dipendente in relazione soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui
 sopra, come di seguito elencati:

1. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
2. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
3. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
n. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mese di riferimento
_____	_____	_____
Totale		
n.° lavoratori	Importo ritenute Irpef	anno di riferimento
_____	_____	_____

Estremi dei versamenti

1)	gg. mese anno _ / _ / _	Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	Ricevute di addebito n. _____ del _____
2)	gg. mese anno _ / _ / _	Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	Ricevute di addebito n. _____ del _____
3)	gg. mese anno _ / _ / _	Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	Ricevute di addebito n. _____ del _____
n)	gg. mese anno _ / _ / _	Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	Ricevute di addebito n. _____ del _____
Totale		Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	

_____, li _____

Timbro professionale

Firma _____

Allegato 3 (articolo 4, comma 2)

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La/Il sottoscritt/a _____, nato a _____, il _____, Codice Fiscale _____, residente in _____, Via _____, n. _____, cap _____,

responsabile dell'assistenza fiscale del centro..... di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sito in.....;

abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all'Albo/Ordine/ dei _____ della Provincia di _____ con il n. _____, ovvero alla Sezione A/Sezione B dell'Albo....., con studio in.....in qualità di _____

relativamente al contratto di subappalto stipulato in data _____, tra l'appaltatore e il subappaltatore.....

ASSEVERA

Che il/la _____, subappaltatore/rice ha effettuato correttamente e versato i seguenti contributi previdenziali e assicurativi in relazione soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra, per il periodo di esecuzione dello stesso, come di seguito elencati:

Codice Fiscale	Importo contributi previdenziali	Importo contributi assicurativi	Anno e mese di riferimento
Totale			

Estremi dei versamenti

1)	gg. mese anno _ / _ / _	Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	Ricevute di addebito n. _____ del _____
2)	gg. mese anno _ / _ / _	Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	Ricevute di addebito n. _____ del _____
3)	gg. mese anno _ / _ / _	Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	Ricevute di addebito n. _____ del _____
n)	gg. mese anno _ / _ / _	Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	Ricevute di addebito n. _____ del _____
Totale		Importo versato € _____	Importo relativo al singolo subappalto € _____	
_____, li _____		Timbro professionale		Firma _____